

DETERMINAZIONE n. 5 del 27.09.2018

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE ACI DI L'AQUILA
.....

OGGETTO: Presa d'atto transito temporaneo in "regime di salvaguardia" per la fornitura di energia elettrica nelle more dell'aggiudicazione bando CONSIP Lotto 12. CIG ZC3251A540

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ed, in particolare, gli articoli 7,12,14,18 e 20;

VISTO il Regolamento di adeguamento ai principi di riduzione e controllo della spesa, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013 n.125, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 14 dicembre 2016;

VISTO il Budget annuale per l'anno 2018, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato all'Assemblea dell'Ente nella seduta del 25 ottobre 2017;

VISTI l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n.62, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTO il Codice di comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nella seduta del 31 gennaio 2017;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020, redatto ai sensi dell'art.1 della legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato dal Consiglio Generale dell'Ente con deliberazione del 31 gennaio 2018;

VISTO l'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nella riunione del 26 marzo 2013, integrato con le modifiche deliberate nelle riunioni del 10 aprile e del 24 luglio 2013 e del 22 luglio 2015 che, tra le altre revisioni agli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, ha istituito le funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

VISTA la determinazione n. 107 del 26 marzo 2018 del Direttore della Direzione Risorse Umane e Affari Generali con la quale il Dott. Michele Montanari viene immesso, a decorrere dal 1° aprile 2018, nei ruoli della dirigenza di seconda fascia dell'ACI ed assegnato per il servizio presso la Direzione Territoriale ACI di L'Aquila;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione

dell'art.13, comma 1, lett.o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

VISTO, in particolare, l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'art.7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTA la determinazione n.3520 del 6 dicembre 2017 con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2018, ha stabilito in € 50.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Dirigenti delle Direzioni Territoriali possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, Codice dei Contratti Pubblici, implementato e coordinato con il decreto legislativo n.56 del 19 aprile 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.103 del 5 maggio 2017;

VISTO il DPR 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i., recante "Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti", nella parte attualmente in vigore;

VISTO l'art.32, comma 2, del suddetto decreto legislativo, il quale prevede che, nella procedura di cui all'art.36, comma 2, lett.a) la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso, da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012, ed in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle Procedure amministrativo - contabili" dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n.2872 del 17 febbraio 2011;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 ed, in particolare, l'art.3 relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO l'art.1, comma 7, del D.L. n.95/2012, convertito nella L. n.135/2012, come modificato dall'art.1, comma 494 della L. 28/12/2015 n.208, che prevede che, relativamente ad alcune categorie merceologiche, tra le quali rientra l'energia elettrica, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, costituite ai sensi dell'art.1, comma 445, della legge 27 dicembre 2006, n.296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dagli stessi predetti soggetti, rimanendo salva la possibilità di procedere ad affidamenti anche al di fuori delle dette modalità a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 3 per cento per l'energia elettrica rispetto ai

migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali;

VISTO l'art.58, comma 1, della legge 388/2000 che ha conferito all'organismo societario Consip SpA, il compito di stipulare, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi di cui all'art.26 della Legge 488/1999 e s.m.i, in base al quale le imprese fornitrici, individuate a seguito di procedura di gara espletata ai sensi del Codice dei contratti, si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura, da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1, D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. e dagli altri soggetti legittimati, ai sensi della normativa vigente in materia;

VISTI i decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, con i quali il Ministero ha affidato alla Consip SpA, tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni, la conclusione, per conto del Ministero medesimo e delle altre pubbliche amministrazioni, delle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni stesse, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema ed al controllo e monitoraggio dei consumi e della spesa pubblica;

VISTO che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi, a tutti gli effetti, tra le pubbliche amministrazioni contraenti e i fornitori attraverso l'emissione degli Ordinativi di fornitura nei quali sono indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione, secondo le modalità ed i termini indicati nelle condizioni generali della Convenzione;

TENUTO CONTO che il sistema introdotto dall'art.26, legge n.488/1999 e dall'art.58, legge n.388/2000 non modifica la disciplina vigente in tema di adozione delle deliberazioni di acquisto, né d'impegno di spesa da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO l'art.31 del Codice, le prescrizioni contenute nelle Linee Guida n.3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni", emanate dall'ANAC con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016, nonché l'art.12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente il quale stabilisce che con la determinazione a contrattare o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

VISTI gli articoli 4, 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. in merito alla responsabilità del procedimento amministrativo;

VISTO l'art.42 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e l'art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

RITENUTO di svolgere le funzioni di responsabile del procedimento, in conformità all'art.5 della Legge n.241/90 e s.m.i.;

CONSIDERATO CHE:

- nello scorso mese di luglio è giunto a sua naturale scadenza il contratto identificato con n.

CIG (derivato) ZF61EA4570 concluso dall'ACI – Direzione Territoriale di L'Aquila con ENEL ENERGIA SpA per la fornitura di energia elettrica, di cui all'ordinativo di fornitura n 3682088 del 22.05.2017, nell'ambito della Convenzione Consip, denominata "Energia Elettrica 14", relativamente al lotto n. 8, anch'essa giunta a naturale scadenza alla stessa data;

- non risulta allo stato possibile garantire la continuità del servizio a mezzo nuovo contratto di fornitura sul libero mercato dell'energia non essendo ancora attiva alcuna convenzione a seguito del bando "Consip" per il Lotto n. 12 (Regioni Abruzzo e Molise) pubblicato in data 25.06.2018 a tutt'oggi in corso di aggiudicazione;

PRESO ATTO che ai sensi della L. 125/2007, vengono automaticamente sottoposti al "Regime di Salvaguardia" tutti gli utenti, ivi compresi gli Enti Pubblici, che successivamente alla liberalizzazione del mercato dell'energia non hanno scelto ivi il proprio fornitore ovvero ne siano rimasti privi per qualsiasi motivo;

PRESO ATTO che a seguito procedura concorsuale pubblica la Hera Comm Srl è stata individuata quale esercente del servizio di salvaguardia per la fornitura di energia elettrica nel territorio, tra gli altri, della Regione Abruzzo per il periodo 01.01.2017/31.12.2018;

VISTA la nota a mezzo PEC in data 03.08.2018 con la quale la Hera Comm srl comunica, in relazione al POD della sede della DT ACI L'Aquila, l'attivazione della fornitura elettrica sul mercato di Salvaguardia a decorrere dal 1^a agosto 2018;

DATO ATTO che l'attivazione del servizio di salvaguardia, atteso l'automatismo di legge, non prevede la sottoscrizione di formale contratto e che le condizioni tariffarie sono stabilite sulla base di modalità di calcolo disposte con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico;

RITENUTO pertanto di dover necessariamente aderire al servizio di salvaguardia al fine di assicurare la continuità dell'erogazione dell'energia elettrica per il periodo prudenzialmente stimato dal 01.08 al 31.12.2018 attesi i tempi necessari all'attivazione della nuova convenzione CONSIP per il lotto 12 (Abruzzo e Molise) e quelli di erogazione da parte del nuovo gestore (di norma due mesi dall'ordine di acquisto);

DATO ATTO che la normativa di riferimento prevede la cessazione automatica dal mercato di salvaguardia in qualsiasi momento senza preavviso nè obbligo di formale recesso in caso di stipulazione di contratto con operatore del mercato libero;

STIMATA la spesa necessaria, tenuto conto dei consumi storici e delle tariffe comunicate dal gestore in salvaguardia, nella somma complessiva di € 4.000,00 per il periodo 01.08/31.12.2018;

DATO ATTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di regolarità contabile dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio dell'Ente;

ACQUISITO il DURC in corso di validità dal quale risulta la regolarità contributiva della Hera Comm srl;

ACQUISITO, per il tramite della piattaforma informatica dell'ANAC il CIG n. ZC3251A540 quale identificativo della presente procedura di acquisto;

Tutto quanto precede da valere quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione

DETERMINA

- Di prendere atto dell'intervenuta scadenza naturale del precedente contratto per la fornitura di energia elettrica stipulato con ENEL ENERGIA SpA e della relativa convenzione Consip "Energia Elettrica 14" – Lotto n. 8 – Regioni Abruzzo, Molise e Puglia;
- Di prendere atto che le procedure per l'affidamento in convenzione del servizio di cui trattasi relativamente al Lotto inerente le Regioni Abruzzo e Molise, avviate con bando "Consip" pubblicato in data 25 giugno 2018, risultano a tutt'oggi non ancora concluse e che conseguentemente non risulta allo stato possibile garantire la continuità del servizio a mezzo nuovo contratto legittimamente stipulato per il tramite della piattaforma "Acquisti in rete PA" non risultando ancora attiva la relativa convenzione di riferimento;
- Di dare atto che, per gli automatismi previsti dalla vigente normativa in materia, la Direzione Territoriale ACI di L'Aquila è stata unilateralmente collocata, a far data dal 01.08.2018, nel regime di salvaguardia/maggior tutela attualmente gestito, per la Regione Abruzzo dalla HERA COMM srl – SALVAGUARDIA Lotto 7;
- di autorizzare conseguentemente l'affidamento temporaneo del servizio di erogazione di energia elettrica preso la sede della Direzione Territoriale di L'Aquila, nelle more dell'attivazione della nuova convenzione per il lotto di interesse, alla Soc. HERA COMM srl – Salvaguardia Lotto 7 – a decorrere dal 1^a agosto 2018 e presuntivamente sino al 31.12.2018 ed in ogni caso sino all'attivazione della fornitura da parte del soggetto che risulterà affidatario dell'aggiudicanda convenzione CONSIP;
- di preventivare, sulla base dei consumi storici e nei limiti del vigente budget di struttura assegnato, la spesa di € 4.000,00, dando atto che la stessa sarà contabilizzata sul conto di costo 410723003 – Settore Contabile 4051 a valere sui budget di gestione assegnati per il corrente esercizio;
- di dare atto che al presente ordinativo fornitura il sistema SIMOG dell'ANAC ha assegnato il CIG ZC3251A540

F.to Il Direttore Territoriale

Dott. Michele Montanari